

Giudice di Pace di Frosinone

Ricorso

Per il sig. Caputo Angelo, nato a Frosinone il giorno 30.8.1954 e residente in Veroli FR alla Via Pastena 134, CF CPT NGL 54M30 D810G, elettivamente domiciliato in Frosinone FR, alla via SR 214 per Casamari, 49, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cupini (cod. fisc. CPN FNC 82B16 D810Y), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0775.855131 e/o indirizzo di PEC avvfrancesco.cupini@pecavvocatifrosinone.it

Contro

- a) **Comune di Frosinone**, in pers. del Sindaco suo LRPT Piazza VI dicembre Frosinone P.IVA P. IVA 00264560608 Pec: pec@pec.comune.frosinone.it
- b) **ICA Srl, in pers. del LRPT** IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. - CAP. SOC. € 10.000.000,00 I.V. ISCR. REG. IMPR. ROMA C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

Fatto e Diritto

Il sig. Caputo Angelo ha ricevuto Ingiunzione di Pagamento nr. 2912 del 12.6.2023 notificata da ICA srl il 12.7.2023 con Ente impositore Comune di Frosinone ma la stessa è illegittima posto che il SPV presupposto è stato impugnato con ricorso al Prefetto e risulta essere stato accolto.

In ogni caso, laddove il ricorso al Prefetto fosse stato rigettato, controparte dovrebbe produrre l'ordinanza ingiunzione di rigetto notificata e, soprattutto, avrebbe dovuto iscriverne a ruolo l'ordinanza ingiunzione e non il SPV presupposto.

Con la conseguenza che l'Ente impositore non doveva essere il Comune di Frosinone, bensì il Prefetto di Frosinone il quale sarebbe stato l'ente che avrebbe emesso la presunta ordinanza ingiunzione.

Ne consegue, che in ogni caso il provvedimento è illegittimo per errore di individuazione dell'atto iscritto a ruolo *(visto che, avendo il ricorrente proposto il*

ricorso avverso il SPV presupposto, quest'ultimo atto a priori non poteva essere iscritto a ruolo) e perché, in ogni caso, il ricorso era stato accolto e quindi non doveva essere iscritto a ruolo a prescindere alcun provvedimento.

Ad ogni modo, i tributi richiesti sono prescritti posto che risalgono a 11 settembre 2017 mentre la notifica è datata 12.7.2023 e quindi sono trascorsi più di cinque anni senza alcun atto interruttivo trasmesso al ricorrente.

Da ultimo, si deduce che gli importi richiesti a titolo di sanzione e di oneri ed accessori sono eccessivi, spropositati e non proporzionati agli importi ingiunti con il provvedimento principale: per tali motivi, nella contestata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede che la sanzione principale venga ridotta al minimo edittale e che vengano in ogni caso eliminati la sanzione e gli oneri ed accessori per i motivi dinanzi esposti.

Per tali motivi il provvedimento opposto (*come pure tutta la procedura esattoriale ed ogni altro atto correlato*) è inesistente e/o affetto da nullità insanabile e/o illegittimo e/o improduttivo di effetti giuridici e, in quanto tale, deve essere dichiarata illegittimo con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'annullamento di ogni altro atto correlato e presupposto.

Ciò travolge l'intera procedura esattoriale che, così come intentata, è inesistente e/o affetta da nullità insanabile e/o improduttiva di effetti giuridici e, in quanto tale, deve essere dichiarata illegittima con ogni consequenziale provvedimento. Tutto ciò comporta che devono essere sospese l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del provvedimento opposto stanti il fumus boni iuris come sopra argomentato ed il periculum in mora.

Dichiarazione ex art. 163, co. 3 n. 3-bis c.p.c.

Il ricorrente dichiara che, ai sensi dell'art. 163, co. 3 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Caputo Angelo, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

Chiede

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre **dieci giorni** prima dell'udienza, **con avvertimento**

- che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 undecies, comma 3 e 4, c.p.c.,
- che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
- che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia,

per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

a) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per i motivi indicati in parte narrativa e, sempre per le stesse ragioni, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intera procedura esattoriale;

b) nel merito, accertare l'illegittimità ed inefficacia del provvedimento impugnato per tutti i motivi anzidetti, dichiarando che il Comune di Frosinone, in pers. del LRPT e/o l'Ica srl, in pers. del LRPT non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nè tanto meno ad attivare la procedura esattoriale nei confronti dell'odierno
opponente.

Per l'effetto, dichiarare illegittima e/o improduttiva di effetti giuridici l'intera procedura esattoriale così come intrapresa e annullare e/o dichiarare improduttivi di effetti giuridici e/o affetti da nullità insanabili il provvedimento impugnato ed ogni altro atto correlato e presupposto;

c) in via subordinata, nella contestata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e riservato gravame, ridurre la sanzione principale al minimo edittale ed annullare tutte le altre pretese ingiuntive afferenti le sanzioni e gli oneri e/o accessori per tutte le ragioni esposte in narrativa;

d) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 1.749,00.

In via istruttoria:

- si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:
 1. Provv. Impugnato;
 2. Procura alle liti;
 3. Attestazione data avvenuta notifica del provv. opposto;
 4. Copia ricorso al Prefetto di FR

Frosinone, 1.8.2023

Avv. Francesco Cupini

N.RG 2188 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Frosinone
Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Frosinone Dott. EMILIO MANGANIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2188 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: CAPUTO ANGELO (CPTNGL54M30D810G)
rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCO CUPINI (CPNFNC82B16D810Y)

E

Controparte: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
(02478610583)
rapp. e dif. dall'Avv. ENRICO BOCCHINO (BCCNRC66C31D969G)

Controparte: COMUNE DI FROSINONE (00264560608)
rapp. e dif. dall'Avv. PAOLO TAGLIAFERRI (TGLPLA63L14A123G)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Oggetto: opposizione a ING. Pag. N. 2912 del 12.6.2023 di ICA srl.

Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto ingiunzione di pagamento in oggetto.



Sentenza n. cronol. 1349/2024 del 20/03/2024

Si costituivano i convenuti Enti opposti ICA srl e Comune di Frosinone, i quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta discarico.

La causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dallo svolgimento del processo che precede, l'atto opposto e la sanzione irrogata è stato annullato, come da provvedimento di sgravio. In conseguenza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con condanna delle spese del giudizio come da dispositivo ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. applicabile analogicamente alla rinuncia impropria.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

CAPUTO ANGELO ,

nei confronti di

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. ,

COMUNE DI FROSINONE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere e condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese generali cpa ed iva se dovuta.

Così deciso in Frosinone, li 20-3-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. EMILIO MANGANIELLO



Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA	
Onorari	€ 250,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 37,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,50
<i>Totale imponibile</i>	€ 299,00
IVA 22% su Imponibile	€ 65,78
<i>Totale documento</i>	€ 364,78
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 57,50
Netto a pagare	€ 307,28

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 250,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 37,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,50
<i>Totale imponibile</i>	€ 299,00
IVA 22% su Imponibile	€ 65,78
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
<i>Totale documento</i>	€ 407,78
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 57,50
Netto a pagare	€ 350,28

Dettaglio Bonifici - INVIATI (a debito)

ORDINANTE

Nome Ordinate:	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFI	CAB:	10700
Abi:	02008		
Indirizzo Ordinate:	VIA DI NOVELLA, 22	Cap Ordinate:	ROMA
Localita' Ordinate:	---		

BENEFICIARIO

Nome Beneficiario:	CUPINI FRANCESCO	C.A.P.:	---
Indirizzo:	---	Provincia:	---
Comune:	---		
IBAN:	IT2903608105138224324524327		

DETTAGLIO BONIFICO

Tipologia bonifico :	Bonifico SEPA	Divisa:	EUR
Importo:	299,00 EUR	Valuta Beneficiario:	26/03/2024
Motivazione:	SENT.219/2024 GDP FROSINONE	Data Esecuzione:	25/03/2024
Provenienza:	---	Data contabile:	---
Stato:	Eseguito	Pagamento Id:	---
CRO/TRN:	1101240850504173		
Note/Causale Analitica:	---		

Nota importante:

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca

N.RG 2188 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Frosinone
Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Frosinone Dott. EMILIO MANGANIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2188 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: CAPUTO ANGELO (CPTNGL54M30D810G)
rapp. e dif. dall'Avv. FRANCESCO CUPINI (CPNFNC82B16D810Y)

E

Controparte: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
(02478610583)
rapp. e dif. dall'Avv. ENRICO BOCCHINO (BCCNRC66C31D969G)

Controparte: COMUNE DI FROSINONE (00264560608)
rapp. e dif. dall'Avv. PAOLO TAGLIAFERRI (TGLPLA63L14A123G)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Oggetto: opposizione a ING. Pag. N. 2912 del 12.6.2023 di ICA srl.

Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto ingiunzione di pagamento in oggetto.



Sentenza n. cronol. 1349/2024 del 20/03/2024

Si costituivano i convenuti Enti opposti ICA srl e Comune di Frosinone, i quali chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta discarico.

La causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dallo svolgimento del processo che precede, l'atto opposto e la sanzione irrogata è stato annullato, come da provvedimento di sgravio. In conseguenza, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con condanna delle spese del giudizio come da dispositivo ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c. applicabile analogicamente alla rinuncia impropria.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

CAPUTO ANGELO ,

nei confronti di

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. ,

COMUNE DI FROSINONE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere e condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese generali cpa ed iva se dovuta.

Così deciso in Frosinone, li 20-3-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. EMILIO MANGANIELLO



Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 250,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 37,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,50
<i>Totale imponibile</i>	€ 299,00
IVA 22% su Imponibile	€ 65,78
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
<i>Totale documento</i>	€ 407,78
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 57,50
Netto a pagare	€ 350,28